



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF061
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 10

OGGETTO	MODELLO REDDITI SC 2017 - LE PRINCIPALI NOVITA'
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MOD. REDDITI SC 2017 - PROVV. 31/01/2017
CIRCOLARE DEL	03/04/2017

Sintesi: in relazione al mod. Redditi SC 2017 (che sostituisce la precedente denominazione Unico), per la dichiarazione dei redditi del 2016, tra le novità più rilevanti si segnala quanto segue:

- *Frontespizio e quadro DI: in seguito alla equiparazione dei termini per presentare le dichiarazioni integrative, nel frontespizio è presente un'unica casella riferita alle dichiarazioni integrative ed è stato introdotto il quadro DI per indicare il credito che riviene da dichiarazioni integrative presentate nel termine lungo*
- *Quadro RF: da quest'anno accoglie le variazioni in diminuzione per l'iperammortamento di beni ad alto contenuto tecnologico ed il superammortamento delle immobilizzazioni immateriali. Da quest'anno non opera più la presunzione di indeducibilità dei costi black list*
- *Quadro RS: non è più presente la sezione "Errori contabili"*
- *Quadro RQ: è presente la sezione destinata alla assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci (nonché alle trasformazioni agevolate) effettuate nel 2016 ed alla rivalutazione dei beni ai soci*
- *Quadro CE: il quadro viene modificato per applicare stato per stato la limitazione dell'utilizzo del credito per le imposte estere*

Con il provvedimento 31/01/2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello Redditi SC 2017**, relativo ai redditi 2016; rispetto alla modulistica dello scorso anno, si rilevano numerose novità.

Nota: il modello non è più denominato "Unico" a causa dell'obbligo di invio del mod. Iva in forma autonoma, introdotto a partire dall'anno d'imposta 2016.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato:

- entro il **2/10/2017** (il 30/09 cade di sabato): per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
- entro l'**ultimo giorno del 9° mese** successivo alla chiusura del periodo d'imposta: per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare; a tal fine:
 - non rileva la data di approvazione del bilancio (che, al contrario, rileva per il versamento delle imposte laddove intervenuto nei 180 gg per le "particolari esigenze")
 - ma solo la data di **chiusura del periodo** d'imposta.

Esempio: Srl con periodo 1/07/2016 - 30/06/2017: il mod. Redditi SC 2017 va inviato entro il 31/03/2018.

PROROGA 15 GG: poste le difficoltà nella prima applicazione delle **novità introdotte dal D.lgs 139/2016**, l'art. 13-bis c. 1 DL 244/2016 (cd. "Milleproroghe") ha prorogato di 15 giorni il termine di presentazione del **mod. Redditi ed IRAP** del periodo 2016; il precedente termine di presentazione:

- **permane al 2/10/2017:** per i soggetti che non applicano il nuovo comma 1-bis dell'art. 83 Tuir (si tratta delle "**micro imprese**", ex art. 2435-ter c.c.).
- **scade il 16/10/2017** (il 15/10 cade di domenica): per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (in quanto applicano l'art. 83 c. 1-bis Tuir).

MODELLI: le società con esercizio:

- coincidente con l'anno solare (intendendosi quelle che chiudono l'esercizio al 31/12/2016, o lo chiudono successivamente): utilizzano i modelli "nuovi" (Redditi SC 2017)
- non coincidente con l'anno solare (il periodo d'imposta si chiude prima del 31/12/2016): utilizzano i modelli "vecchi" (Unico SC 2016).

NEW

NOVITÀ: - **VERSAMENTO:** il versamento del saldo effettuato **entro l'ultimo giorno** (non più il 16) del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 7-quater c. 19 DL 193/2016).

NEW

ACCERTAMENTO: a partire dalle dichiarazioni del periodo 2016, il termine per la notifica degli accertamenti (e la conseguente conservazione della documentazione) è stato ampliato (art. 1 c. 130-132 L 208/2015)

- al 31/12 del 5° anno successivo (non più del 4°) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
- al 31/12 del 7 anno successivo (non più del 5°) in caso di dichiarazione omessa.



Esempio: in relazione al mod. Redditi 2017, l'accertamento potrà intervenire fino al 31/12/2022 (al 31/12/2024 nel caso di dichiarazione omessa).

FRONTESPIZIO

Nell'ambito del frontespizio si registra l'**eliminazione**:

- della casella **"Redditi"** ed **"Iva"**, in quanto la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata
- della casella **"relativo a redditi/Iva"** nell'ambito del riquadro Visto di conformità, per lo stesso motivo di cui sopra
- della casella **"Dichiarazione integrativa a favore"**, considerata l'equiparazione del termine con quello previsto per le dichiarazioni integrative "a sfavore"



Nota: sono modificate anche le modalità di compilazione delle caselle relative ai quadri compilati, che vanno esclusivamente barrate (senza più indicare i codici 1, 2 o 3 nel caso di integrativa "a sfavore")

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi Quadro AC	Iva Studi di settore	Quadro VO Parametri	Consolidato Trasparenza	Trust	Correttiva nel termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/Iva	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del professionista
	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		

EVENTI ECCEZIONALI

La casella va utilizzata nel caso di fruizione di agevolazioni fiscali previste in caso di calamità naturali o di altri eventi eccezionali; per il periodo 2016 si tratta dei seguenti casi:

Cod.	EVENTO
1	Contribuenti vittime di richieste estorsive (art. 20 L. 44/99)
2 NEW	Soggetti che al 24 agosto 2016 avevano la residenza/sede operativa nei territori (v. <u>All. 1 DM 1/09/2016 ed all. 1 DL 189/2016</u>) delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici in tale data; in loro favore il DM 1/09/2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24/08/2016 ed il 16/12/2016, prorogato poi al 30/09/2017 dall'art. 48 c. 10 DL 189/2016

3	Soggetti residenti al 12/02/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa (O.P.C.M. n. 3947/2011 e art. 1 c. 599 L. 208/2015)
4 NEW	Soggetti aventi residenza/sede operativa nei territori di cui all'all. 2 DL 189/2016 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria cui si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 26/10/2016 ed il 30/09/2017 (v. anche punto 2 precedente)
5 NEW	Soggetti che al 13/09/2015 e 14/09/2015 avevano la residenza/sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Parma e Piacenza colpiti dagli eventi meteorologici in tale data (all. A DM 12/02/2016, che ha sospeso termini di versamento/adempimenti tributari cadenti tra il 1/01/2016 ed il 30/06/2016).
6	Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Come anticipato, l'art. 6 DL 193/2016 introdotto le seguenti novità:

- **termini**: ha equiparato il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore nei medesimi termini previsti per le dichiarazioni integrative a sfavore, cioè entro il termine per l'accertamento dell'annualità (art. 43 Dpr 600/73)
- **utilizzo del credito**: ha disposto che se il credito emergente (derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa) possa essere utilizzato:
 - **senza limiti**: nel caso in cui l'integrativa a favore, alternativamente:
 - derivi da errore di competenza
 - o venga presentata nel "termine breve" (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo)
 - **per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**: se la dichiarazione integrativa viene presentata nel "termine lungo".

Al fine di indicare il **maggior credito** che deriva dalla dichiarazione integrativa è stato introdotto l'apposito quadro "DI - dichiarazione integrativa":

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	di cui (4	5
DI2				,00)	,00
				,00	,00

Col.	DESCRIZIONE
1	Compilato in caso di operazioni straordinarie che abbiano estinto il dante causa
2	Codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa
3	Periodo d'imposta che stato oggetto di integrazione a favore
4 (di cui)	Credito risultante dalla dichiarazione integrativa nel caso di correzione di errori di competenza
5	Importo totale del credito (derivante sia da errori di competenza di cui alla col. 4 che per altri motivi)



Errori di competenza: la procedura prevista dalla CM 31/2013 in presenza di errori di competenza risulta superata (Telefisco 2017); coerentemente, è stato soppresso l'apposito prospetto del quadro RS.

Esempio1: la Alfa Srl ha omesso la registrazione di un credito d'imposta nel periodo 2014, versando in tal modo una maggiore Ires per €. 2.750; la Srl ha proceduto presentare la dichiarazione integrativa nel 2016:

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	di cui (4	5
		2003	2014	,00)	2.750,00

Il credito è utilizzabile per versare gli acconti 2017 (in quanto debito "maturato" nel 2017).

Esempio2: nell'esempio precedente si ponga ora che la società abbia commesso un errore di competenza, che ha comportato il versamento delle seguenti maggiori imposte:

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
D11	1	2	3	di cui (4	5
		2003	2014	,00)	2.750,00
D12		3800	2014	,00	390,00

Il credito è utilizzabile liberamente:

- verticalmente: ad abbattimento del debito Ires del periodo 2016 (il quadro RX1 riporterà l'importo del debito al netto dell'utilizzo di 2.750)
- orizzontalmente: ad esempio per abbattere il debito Irap del periodo 2016.

QUADRO RF – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA

Ai fini della compilazione del quadro RF si segnala quanto segue.

VARIAZIONI IN AUMENTO

→ **costi black list:** nell'ambito della dichiarazione di quest'anno non figurano più i righi relativi alle variazioni in aumento in diminuzione dove indicare la "separata annotazione" di spese e altri componenti negativi con controparti residenti/stabilite in paesi black list, in seguito all'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 Tuir (art. 1 c. 142 lett. a) L. 208/2015).

RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	,00
RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (1	,00) 2



Costi black list: la Legge di stabilità 2016 ha abrogato in toto la relativa disciplina

Si ricorda che per il solo periodo 2015 la deducibilità si applicava con il seguente criterio:

- fino al limite del "valore normale" dell'operazione: la **deducibilità "automatica"**
- per l'eccedenza: permaneva la presunzione di indeducibilità, superata solo provando l'esistenza delle cd. "circostanze esimenti".

→ "Altre variazioni in aumento" – rigo RF31

- **revoca Tremonti-ter:** non è più presente il cod.. "2" relativo alla revoca della Tremonti-ter (art. 5 DL 78/2009), posto che al 1/01/2016 è spirato il termine perché possa verificarsi
- **assegnazione agevolata ai soci di beni diversi da quelli merce:** va indicata la minusvalenza "da assegnazione" (in quanto non deducibile) – **cod. 51**



Nota: tale minusvalenza risulta deducibile nel solo caso in cui sia assegnato un bene merce (es: immobile destinato alla vendita) e sia stato utilizzato il valore "normale" (non quello catastale).

	1	2	3	4	5	6
	,00		,00		,00	
	7	8	9	10	11	12
	,00		,00		,00	
	13	14	15	16	17	18
	,00		,00		,00	
	19	20	21	22	23	24
	,00		,00		,00	
	25	26	27	28	29	30
	,00		,00		,00	
	31	32	33	34	35	36
	,00		,00		,00	

NEW

NOVITÀ: è disposta l'esenzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016 nel centro Italia, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 28/02/2017, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino al 31/12/2017 (DL 189/2016).

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

→ **Patent box - rigo RF50:** il rigo si compone quest'anno di **3 colonne** (in luogo di 2 colonne).

Nella nuova colonna 2 indicata la quota di reddito agevolabile relative ai periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza di ruling (es: nel 2015) e la data di sottoscrizione dell'accordo (nel 2016), che va riportato anche a colonna 3.

Nel caso in cui tali date cadano entrambe nel 2016, vanno compilate le sole col. 1 e 3.

RF50	Reddito esente e detassato	(1)	,00	(2)	,00	(3)	,00
------	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nota: la L.190/2014 ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali, che consiste nella detassazione:

- per il periodo successivo al 31/12/2015 (2016 per la generalità delle società): del 40% dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto (ruling) o dalla concessione in uso a terzi di tali beni (del 50% per i periodi di imposta successivi)
- dalla totale detassazione delle eventuali plusvalenze (v. rigo RF55 cod. "40").

→ **"Altre variazioni in diminuzione" - rigo RF55:** sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

- **iperammortamento:** sono stati inseriti i seguenti codici:
 - **cod. 55:** per l'indicazione dell'iperammortamento del 150% sui **beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico** (cd. "Industria 4.0")
 - **cod. 56:** per l'indicazione dell'iperammortamento del 40% sui **beni immateriali interconnessi** (e purché sussista un iperammortamento al 250%).

Nota: l'art. 1 c. 9-12 L. 232/2016 permette di aumentare il costo per l'acquisto effettuato nel periodo 1/01/2017 – 31/12/2017 (o fino al 30/06/2018 a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione):

- del 150%: nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale (cd. "Industria 4.0") inclusi nell'Allegato A
- del 40% in presenza di investimenti in beni immateriali strumentali
- ricompresi nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017
- che risultino connessi ai beni materiali strumentali di cui al punto precedente.

- **assegnazione agevolata ai soci di beni diversi da quelli merce:** va indicata la plusvalenza "da assegnazione" (in quanto non imponibile – v. rigo RF31) – **cod. 51**

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7
		7	8	9	10	11	12	13
		13	14	15	16	17	18	19
		19	20	21	22	23	24	25
		25	26	27	28	29	30	31
		31	32	33	34	35	36	37
								,00

ATTENZIONE - SPESE DI RICERCA E DI PUBBLICITA': i costi di ricerca/pubblicità in via di deduzione in quote costanti da Unico 2016 possono continuare ad essere dedotti secondo il "vecchio" articolo 108 Tuir, tramite una **variazione in diminuzione** (art. 13-bis c. 7 DL 244/2016).

ALTRE NOVITA

SPESE DI RAPPRESENTANZA: a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015**; (dal 2016 per la generalità delle imprese) il Decreto Internazionalizzazione (art. 9 D.Lgs. 147/2015) aumentato i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza:

- 1,5% (in precedenza 1,3%) fino a € 10.000.000 di ricavi
- 0,6% (in precedenza 0,5%) da € 10.000.001 a € 50.000.000 di ricavi
- 0,4% (in precedenza 0,1%) oltre € 50.000.000 di ricavi.

ROL (Prospetto del quadro RF): l'art. 96 Tuir (come modificato dall'art. 13-bis c. 1 DL 244/2016) dispone che nel calcolo del ROL non concorrono i componenti positivi/negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami d'azienda.

Differenze su cambi (rigo RF28): l'art. 110 c. 9 Tuir (come modificato dall'art. 13-bis c. 1 DL 244/2016) permette di utilizzare i tassi di cambio forniti da operatori internazionali indipendenti (purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili), e non più solo quelli contenuti nei Provvedimenti dell'Agenzia Entrate.

QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

Ai fini della compilazione dei **prospetti del quadro RS** si segnalano le seguenti novità:

→ **“spese riqualificazione energetica”:** in applicazione della proroga della detrazione del 65% (maggiorata per le spese sostenute sulle parti comuni a determinate condizioni) sono state introdotte delle nuove codifiche per individuare l'aliquota di detrazione spettante (v. RF 317/2016).

In particolare a col. 2 dei rigi da RS80 ad RS87 vanno indicate le seguenti codifiche:

- 1: per spese sostenute **dopo il 5/6/2013 ed entro il 31/12/2013**
- 2: per spese sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella **misura del 70%**
- 3: per spese sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella **misura del 75%** dove queste ultime aliquote potranno interessare i soggetti con **periodo a cavallo del 2017**.

Nota: la Legge Finanziaria 2017 ha disposto che la detrazione (che per le imprese opera per competenza):

- ⇒ in generale: opera **per il 65%** della spesa sostenuta, con **proroga fino al 31/12/2017**
 - ⇒ per le spese sostenute su **parti comuni condominiali**: opera fino al 31/12/2021 nelle seguenti aliquote maggiorate, per le spese sostenute a decorrere **dal 1/01/2017**:
 - **al 70%:** qualora gli interventi interessino **l'involucro dell'edificio** con **un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda**
 - **al 75%:** per i lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica generale (invernale ed estiva) che conseguano **almeno la qualità media** di cui al DM Mise 26/06/2015 (non al DM 11/03/2008).
- nel limite di spesa di €. 40.000 x num. unità immobiliari che compongono l'edificio

Spese di riqualificazione energetica
(Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)

RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti		Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rate n.	Importo rata
	Anno	Tipo						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			,00	,00	,00			,00
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari		,00	,00	,00			,00
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua		,00	,00	,00			,00
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale		,00	,00	,00			,00
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali		,00	,00	,00			,00
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari		,00	,00	,00			,00
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili		,00	,00	,00			,00
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali		,00	,00	,00			,00
RS88	Totale							,00

→ **“spese per interventi in zone sismiche”**: anche in presenza di spese relative agli interventi sismici sugli edifici, occorre adottare le seguenti codifiche in col. 2 in presenza di aliquote di detrazione “maggiorate”:

- 1: spesa che attribuisce una detrazione del 70%
- 2: spesa che attribuisce una detrazione del 75%
- 3: spesa che attribuisce una detrazione dell'80%
- 4: spesa che attribuisce una detrazione dell'85%.

Nota: la detrazione per interventi antisismici sostenuti fino al 31/12/2016 è **pari a 65%**.

La Legge Finanziaria 2017 ha previsto le seguenti detrazioni relative all'adozione di misure antisismiche, per spese sostenute **dal 1/01/2017**:

- a) se dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi:
- una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore: opera la detrazione del 70%
 - il passaggio a 2 classi di rischio inferiori: opera la detrazione dell'80%
- b) per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, le detrazioni aumentano, rispettivamente:
- al 75%: passaggio di una classe di rischio inferiore
 - all'85%: passaggio di due classi

calcolate su un limite di spese pari a €96.000 x n° delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Anche in questo caso le aliquote interessano i soli **soggetti con periodo d'imposta a cavallo del 2017**.

→ **“altri interventi detraibili”**: è possibile indicare la percentuale di detrazione anche per:

- l'acquisto e la posa in opera di schermature solari
- l'acquisto di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse
- l'acquisto di dispositivi multimediali

→ **“Errori contabili”**: come anticipato, in presenza di errori riferiti alla competenza economica

- non va più compilato il quadro RS (non è più applicabile la procedura prevista dalla CM 31/2013)
- dovendo essere presentato una dichiarazione integrativa (a favore o meno) per ciascun periodo d'imposta modificato.

Errori contabili	Data inizio periodo d'imposta		Data fine periodo d'imposta		Codice fiscale	
	giorno	anno	giorno	anno	giorno	anno
RS201						
RS202						
RS203						
RS204						

QUADRO RN

Relativamente al quadro RN, si rileva quanto segue:

→ **riga RN1 “Reddito”**: è stata inserita la **nuova col. 1A** per indicare le erogazioni liberali effettuate dei privati nei confronti di trust o di fondi speciali sottoposta vincolo di destinazione.

→ **riga RN14 – “Altri crediti d'imposta” – School bonus**: è stata introdotta la col. 3 per indicare le erogazioni liberali destinate a favore di istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione di quelle esistenti o per migliorare l'occupabilità da parte degli studenti (il credito d'imposta, utilizzabile in compensazione nel mod. F24, va ripartito in 3 rate e non è imponibile Ires/Irap; è ammesso il riporto in avanti a riga RS252).

Altri crediti di imposta				
RN14	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus	Altri crediti
	(di cui 1)	2	3	4
	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **riga RN115 “ritenute d’acconto”**: con estensione dei chiarimenti della CM 56/2009, anche per le Srl in trasparenza fiscale è prevista l’indicazione delle ritenute riattribuite ai soci società di persone che eccedono il debito Ires proprio della società di capitali partecipante

RN15	Ritenute d’acconto	Ritenute art. 5 non utilizzabili (di cui 1 <input type="text" value="0,00"/> 2 <input type="text" value="0,00"/>
------	--------------------	---

QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Ai fini della compilazione del **quadro RQ** si segnala quanto segue:

→ **Sezione XXIII – RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA**: tenuto conto che la Legge di stabilità 2016 ha prevista la possibilità

- di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni
- nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione

sono state aggiunte **3 sezioni** per i contribuenti che si avvalgono di tali possibilità.

RIVALUTAZ. BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZ.	<p>Sezione XXIII-A: compilata dai soggetti che avvalgono della facoltà di rivalutare i beni d’impresa (esclusi beni merce) e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31/12/2015. Il maggior valore attribuito si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello per il quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del 16% per i beni ammortizzabili ▪ del 12% per i beni non ammortizzabili. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni</th> <th>Importo</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RQ86</td> <td>Rivalutazione dei beni ammortizzabili</td> <td>1 <input type="text" value="0,00"/></td> <td>16%</td> <td>2 <input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>RQ87</td> <td>Rivalutazione dei beni non ammortizzabili</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>12%</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>RQ88</td> <td>Rivalutazione delle partecipazioni</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>12%</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value="0,00"/>	16%	2 <input type="text" value="0,00"/>	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>					
SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta																						
RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value="0,00"/>	16%	2 <input type="text" value="0,00"/>																						
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>																						
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>																						
MAGGIOR VALORE DI BENI / PARTECIPAZ.	<p>Sezione XXIII-B va compilata dai soggetti che, ai sensi della Legge di Stabilità 2016, si sono avvalsi della facoltà di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2015, a condizione che i relativi beni siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni</th> <th>Importo</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RQ89</td> <td>Maggiori valori dei beni ammortizzabili</td> <td>1 <input type="text" value="0,00"/></td> <td>16%</td> <td>2 <input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>RQ90</td> <td>Maggiori valori dei beni non ammortizzabili</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>12%</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>RQ91</td> <td>Maggiori valori delle partecipazioni</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>12%</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>RQ92</td> <td>Totale imposte</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta	RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value="0,00"/>	16%	2 <input type="text" value="0,00"/>	RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>	RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>	RQ92	Totale imposte			<input type="text" value="0,00"/>
SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta																						
RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value="0,00"/>	16%	2 <input type="text" value="0,00"/>																						
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>																						
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni	<input type="text" value="0,00"/>	12%	<input type="text" value="0,00"/>																						
RQ92	Totale imposte			<input type="text" value="0,00"/>																						
AFFRANCA- MENTO	<p>Sezione XXIII-C: è riservata ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare, il saldo di rivalutazione risultante; ▪ abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d’imposta ai fini fiscali. <p>L’affrancamento è effettuato con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, il cui versamento va effettuato in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo 2016, con il codice tributo “1813”.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SEZIONE XXIII-C Affrancamento</th> <th>Importo</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RQ93</td> <td>Saldo di rivalutazione/riserva vincolata</td> <td>1 <input type="text" value="0,00"/></td> <td>10%</td> <td>2 <input type="text" value="0,00"/></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE XXIII-C Affrancamento		Importo	Aliquota	Imposta	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value="0,00"/>	10%	2 <input type="text" value="0,00"/>															
SEZIONE XXIII-C Affrancamento		Importo	Aliquota	Imposta																						
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value="0,00"/>	10%	2 <input type="text" value="0,00"/>																						

→ **Sezione XXII – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI:** i soggetti che si sono avvalsi dell'assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci, devono riportare:

- l'importo della differenza tra il valore normale del bene assegnato/ceduto (o il valore del bene all'atto della trasformazione in società semplice) e il costo fiscalmente riconosciuto
- l'imposta sostitutiva dovuta
- le eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate (in caso di cessione / trasformazione).

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale		Costo Fiscale		Differenza	
RQ82	Beni immobili	1	,00	2	,00	3	,00
RQ83	Beni mobili	1	,00	2	,00	3	,00
RQ84	Totale	Imponibile	Società non operative	Imposta sostitutiva L.n. 208/15	Imposta sostitutiva L.n. 232/16		
		1	2	3	4		
		,00		,00	,00		
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva L.n. 208/15	Imposta sostitutiva L.n. 232/16		
		1	13%	2	3		
		,00		,00	,00		

NEW

NOVITA' - Rispetto al quadro presente in Unico 2016, è stato previsto:

- la **separata indicazione** tra il **valore normale** (anche catastale) del bene ed il relativo **costo fiscale** (in modo tale da permettere l'indicazione anche in caso di base imponibile negativa)
- il riferimento alla **proroga introdotta con la legge di Bilancio 2017**.

L'art. 1 c. 115-120 L. 208/2015 aveva previsto la possibilità di procedere all'operazione agevolata entro il 30/09/2016; successivamente la L. 232/2016 ha previsto la proroga dell'operazione entro il termine del 30/09/2017.



ATTENZIONE: si ritiene che il quadro vada utilizzato **solo dai soggetti che hanno proceduto all'operazione agevolata entro il 31/12/2016** (per le assegnazioni/cessioni effettuate nel 2017 andrà compilato il relativo prospetto nel mod. Redditi 2018), dovendo distinguere tra le operazioni effettuate

- entro il 30/09/2016: per le quali andranno compilate le col. 3 dei rigi RQ84 e RQ85
- dal 1/10/2016 al 31/12/2016: per le quali andranno compilate le col. 4 dei rigi RQ84 e RQ85

N.B.: l'opzione si intende **perfezionata con la compilazione della Sezione**; in caso di omessa compilazione è ammesso effettuare il ravvedimento operoso, tramite dichiarazione integrativa

QUADRO RX

Nel quadro RX si rilevano, quest'anno, le seguenti novità:

→ **Sez. I - rigo RX1:** è stata inserita la **col 1**, al fine di

- indicare l'importo a debito delle imposte risultanti dalla dichiarazione
- considerando gli eventuali crediti da dichiarazione integrativa evidenziati nel quadro DI

SEZIONE I Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione		Eccedenza di versamento a saldo	
RX1	IRES	1	,00	2	,00	3	,00
		Credito di cui si chiede il rimborso	4	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	5	Credito trasferito al consolidato	6
		,00		,00		,00	

- **Sez. III "Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta":** è stata soppressa in conseguenza dell'obbligo di disgiungere la dichiarazione Iva.

QUADRO RU – CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE

Nel **quadro RU** si segnala l'introduzione dei seguenti **nuovi crediti d'imposta** spettanti:

CREDITO D'IMPOSTA
▪ erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici (school-bonus – v. pag. prec.)
▪ per gli interventi di bonifica dall'amianto (art. 56 L. 221/2015)
▪ spese sostenute per l'adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4 c. 2 DL 193/2016)
▪ imprese di produzione cinematografica e audiovisiva
▪ l'acquisto di beni mobili strumentali utilizzati a fini di solidarietà sociale (art. 1, c. 59 L. 232/2016)
▪ una serie di crediti d'imposta per gli investimenti cinematografici e audiovisivi (art. da 15 a 20 L. 220/2016)



Nota: non va più riportato il credito d'imposta "Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno".

CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – QUADRO CE

Quest'anno, il quadro CE è stato modificato al fine

- di considerare il credito d'imposta cd. "indiretto": credito d'imposta cui ha diritto il socio residente che controlla una società (non residente in un paese black list) ove ottenga la disapplicazione del regime CFC
- della regola della detrazione separata stato per stato.

SEZIONE I		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	6
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto				,00	,00	,00	,00
CE1	Imposta netta	7	,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9
			,00			Quota di imposta lorda	10
			,00			Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11
	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs. n. 147/2015 già utilizzato	12	,00	Differenza tra colonna 1 e colonna 12	13	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	14
			,00			Credito indiretto	15
Sezione I-A							
Dati relativi al credito d'imposta							
CE2		1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00
			,00	,00	,00	,00	,00
CE2		1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00
			,00	,00	,00	,00	,00
CE2		1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00
			,00	,00	,00	,00	,00
CE2		1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00
			,00	,00	,00	,00	,00